

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' DI ESTETISTA

INDICE

- Articolo 1 – Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 - Consultazione Associazioni di Categoria
- Articolo 3 – Modalità di svolgimento dell'attività
- Articolo 4 – Attività svolte dalla stessa impresa - Compresenza di attività diverse nel medesimo esercizio
- Articolo 5 – Svolgimento dell'attività – Apertura nuovo esercizio – Trasferimento di sede e modifica – Segnalazione Certificata di Inizio Attività
- Articolo 6 – Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività
- Articolo 7 – Requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti
- Articolo 8 – Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, sui malati e sui deceduti
- Articolo 9 – Requisiti igienici per l'attività svolta al domicilio dell'esercente
- Articolo 10 – Altre disposizioni igienico-sanitarie
- Articolo 11 – Subingresso
- Articolo 12 – Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione dell'esercente l'attività
- Articolo 13 – Sospensione e cessazione dell'attività
- Articolo 14 – Orari di apertura e chiusura degli esercizi – Esposizioni obbligatorie
- Articolo 15 – Controlli e vigilanza
- Articolo 16 – Sanzioni
- Articolo 17 – Entrata in vigore e abrogazione

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 04.01.1990, n. 1
- Legge Regionale 09.12.1992, n. 54
- Legge 02.04.2007, n. 40
- Legge Regione Piemonte 30.12.2009, n. 38

- **Articolo 1** -

Oggetto del Regolamento

1. Con il termine "**estetista**" si designa l'attività comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990 n. 1, così come modificato dal Decreto Ministeriale 110/2011 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dal Regolamento n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Le tipologie incluse nell'attività di estetista ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività possono essere limitate ad una o più delle prestazioni inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume, come quella di **truccatore, estetista - visagista, depilatore, manicure, pedicure estetico, centro abbronzante o solarium**. L'esercizio della tipologia centro abbronzante o solarium, o l'utilizzo di apparecchiature generanti raggi UV è sottoposto al rispetto del presente regolamento e delle norme previste dal D.P.G.R. 7 aprile 2003 n°6/R, "Regolamento regionale delle attività di solarium".

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico, medico e/o chirurgico o diagnostico.

2. Le fonti normative che disciplinano l'attività di estetista sono la Legge 04.01.1990 n. 1, la Legge 14.02.1963 n. 161, la Legge Regionale 09.12.1992 n. 54, la Legge 02.04.2007 n. 40, la Legge 23.12.1970 n. 1142 nonché le disposizioni del presente regolamento.

- **Articolo 2** -

Consultazione Associazioni di Categoria.

1. E' prevista la consultazione preventiva delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative sul territorio del Comune in rappresentanza della categoria degli estetisti in merito alla redazione del Regolamento, sue modifiche ed integrazioni.

- **Articolo 3** -

Modalità di svolgimento attività.

1. L'attività oggetto del presente Regolamento non può essere svolta in forma ambulante.
2. Tale attività è consentita in modo saltuario ed eccezionale esclusivamente al domicilio del cliente o presso il cliente da parte di coloro che sono titolari di regolare titolo abilitativo all'esercizio, o da loro dipendente incaricato, purchè ciò avvenga in normale orario di lavoro e che il cliente abbia gravi e/o validi motivi per non recarsi presso il laboratorio.
3. L'attività disciplinata dal presente Regolamento può essere esercitata in sede fissa dislocata oltre la sede principale anche presso enti, istituti, uffici, ospedali, alberghi, hotel, sedi o distaccamenti delle FF.SS. o Aeroporti e simili, sempre che sia svolta da personale qualificato appartenente ad esercizi abilitati a operare in sede fissa e che l'attività sia svolta esclusivamente a favore degli utenti degli enti medesimi. E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di estetista nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
4. Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, la stessa attività può essere svolta presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle Autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio dell'attività. Detti locali devono comunque essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione e muniti di servizio igienico, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento.
5. Le imprese esercenti le attività disciplinate dal presente Regolamento, possono cedere i soli prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela e al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, senza l'obbligo della comunicazione prevista dall'art. 7 D.Leg.vo n. 114/98, e con l'obbligo del rispetto della legge sulla pubblicità dei prezzi (D.Lg 27 gennaio 1992, n.78).

- Articolo 4 -

Attività svolte dalla stessa impresa - Compresenza di attività diverse nel medesimo esercizio.

1. Una stessa impresa individuale, avente i requisiti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, non può presentare più segnalazioni certificate di inizio attività relative ad esercizi posti in luoghi diversi.
2. In deroga al comma precedente, valutate le motivazioni addotte, una stessa impresa può tuttavia presentare segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio dell'attività disciplinata dal presente Regolamento presso una convivenza, a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa e che tale attività sia diretta da persona in possesso della relativa qualificazione professionale.
4. Una stessa società non avente i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, può presentare segnalazioni certificate di inizio attività relative ad esercizi diversi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualificazione professionale. In questo caso sulla segnalazione certificata di inizio attività di

cui ai seguenti articoli, dovrà essere indicato il nome della persona incaricata della direzione d'azienda.

5. L'attività di estetista può essere svolta congiuntamente a quella di acconciatore nello stesso esercizio, alle condizioni di cui al presente regolamento e previa presentazione di un'unica S.C.I.A.

- - Articolo 5 - -

Svolgimento dell'attività – Apertura nuovo esercizio – Trasferimento di sede e modifica - Segnalazione certificata di inizio attività.

1. L'apertura di un nuovo esercizio di estetista oppure il trasferimento di sede o la modifica dell'attività è soggetta a presentazione, con le modalità previste dal D.P.R. 160/2010 e s.m. e i., allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Caselle T.se, di segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990 e s.m. e i.

2. L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato a:

- a) possesso della qualificazione professionale ai sensi della vigente normativa da parte del direttore tecnico, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, che deve accettare l'incarico con apposita dichiarazione da presentarsi contestualmente alla S.C.I.A. e garantire la presenza nell'esercizio durante l'orario di apertura;
- b) idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività;
- c) conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed edilizi;
- d) disponibilità dei locali.

4. Alla S.C.I.A. devono essere allegati:

- certificato di qualificazione professionale;
- copia documento di identità;
- certificato di agibilità dei locali;
- planimetria dei locali in scala 1:100 riportante il layout delle attrezzature presenti;
- autocertificazione attestante la conformità dei locali ai requisiti urbanistici e igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti;
- documento comprovante la disponibilità dei locali;
- comunicazione degli orari di apertura dell'esercizio.

5. La S.C.I.A. priva anche di uno solo degli elementi sopra riportati è inidonea a produrre gli effetti abilitativi per l'esercizio dell'attività.

6. La S.C.I.A. completa e regolare abilita immediatamente allo svolgimento dell'attività.

7. Tutti i procedimenti amministrativi relativi all'attività di estetista, quali aperture, modifiche, subingressi, trasferimenti di sede, sono soggetti alle procedure dello Sportello Unico delle Attività Produttive, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Legge n. 40/2007.

- Articolo 6 -

***Superfici minime dei locali da adibirsi
all'esercizio delle attività.***

1. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, per l'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti, sono da intendersi congrue le seguenti superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività, (esclusi i locali accessori quali: ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa , ecc.) :
 - estetisti mq. 14.
2. Per l'esercizio delle attività di estetista è necessaria la dotazione di apposita sala di attesa separata dal laboratorio da almeno una parete divisoria.

- Articolo 7 -

***Requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature impiegate,
dei procedimenti tecnici usati e degli addetti.***

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività di estetista devono avere i requisiti dimensionali igienici ed impiantistici di seguito indicati:
 - a) l'altezza non deve essere inferiore a mt. 2,70 (D.M. 5.7.1975). Sono ammesse altezze inferiori previo parere favorevole del Servizio d'Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione - Azienda Sanitaria A.S.L. 06;
 - b) la superficie aero illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento, l'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, soggetto a parere favorevole da parte dell'A.S.L. competente. Dove l'illuminazione naturale è insufficiente soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere alla illuminazione artificiale (D.P.R. 303/1956 , art.10).
 - c) in tutti i locali deve comunque essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria in caso di spandimenti di sostanze tossiche volatili.
2. I servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e confort, sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Sono ammessi, in particolare casi (centri storici), anche servizi igienici esterni all'edificio, in comune con altre attività, sottoposti ad autorizzazione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente.
Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni: pavimento ricoperto di piastrelle greificate e comunque perfettamente solide

ed impermeabili; le pareti ricoperte di piastrelle fino a mt. 1,50 e dotati di lavandino all' interno e di tazza. Gli stessi devono essere dotati di antibagno con porta a chiusura automatica.

3. Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa prevista dalla legge 5.3.1990, n. 46.

4. Nel caso di locali interrati o seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno un lato completamente fuori terra e almeno 1/8 della superficie finestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga alla A.S.L. competente per territorio - ex art. 8 D.P.R. 19.3.1956, n. 303 e comunque devono esistere le seguenti condizioni:

a) separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità che non deve comunque superare il 75% nell' aria ambiente;

b) presenza di impianti di ventilazione forzata che garantiscano almeno quattro ricambi dell' aria all'ora;

c) rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti;

d) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico .

5. Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori, i pavimenti e le pareti fino ad una altezza di mt. 1,80 devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti ovvero da marmo per pavimenti; le pareti possono anche essere ricoperte da adeguato materiale lavabile, rigido e solidamente applicato fino mt. 1,80, con esclusione di tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro-resino-plastico; gli angoli di raccordo tra le pareti e pavimento devono essere arrotondati.

6. Nei locali di lavoro i lavandini fissi in maiolica o smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente, vanno installati su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo, di mt. 0,30. Detti lavandini devono essere sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

7. Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro: tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria. Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19.3.1956, n. 303, art.18).

8. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita , nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale , per la raccolta delle immondizie . In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

9. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio, di accessori in proporzione all' importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoranti.

Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso sia chirurgico (tagli), sia medico (intossicazioni, allergie, malori); dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.

10. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.

I sedili devono essere rivestiti di materiale lavabile.

I lettini devono essere ricoperti di carta o di asciugamani da cambiarsi per ogni persona.

11. Al titolare dell'esercizio incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche:

a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;

b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;

c) prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;

d) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;

e) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;

f) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite;

g) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua, devono essere disinfettati; la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente deve eseguirsi a mezzo del calore o raggi ultravioletti; in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso: tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga; i rasoi o gli altri strumenti monouso vanno sconfezionati davanti al cliente prima dell'utilizzo; in ogni caso, tutti gli strumenti non a perdere devono essere accuratamente puliti e abbondantemente lavati con acqua oltre che essere immersi prima dell'uso nell'alcool denaturato a 70 gradi o in disinfettante idoneo secondo le indicazioni del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. quale organo di vigilanza sanitaria competente sul territorio;

h) gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;

i) in caso di puntura o di taglio accidentale è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;

l) i preparati utilizzati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia;

m) i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;

n) durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;

o) gli strumenti riutilizzati devono essere sterilizzati mediante raggi ultravioletti in appositi apparecchi; per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la

sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121°C per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170°C per due ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature, è possibile procedere alla disinfezione chimica: in tal caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante e di aver pulito accuratamente lo strumento da disinfettare, in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente; i prodotti consigliati possono essere i composti che liberano cloro, in particolar modo per la sua praticità la clorammina, disponibile in polvere e compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di 20 gr. per litro, i composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina.

p) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi.

12. Il titolare dell'esercizio segnalerà al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, casi di focolai anche sospetti di tigna dei quali sia venuto a conoscenza nello svolgimento della sua attività. Il titolare dell'esercizio deve segnalare altresì all'Organo di Vigilanza dell'A.S.L. eventuali danni derivati o riferibili all'uso di prodotti cosmetici nei propri dipendenti (D.P.R. 1124/65).

13. Le acque reflue provenienti dalle attività di estetista debbono essere paragonate ad attività di prestazione di servizi e sono da considerarsi ai sensi dell'art.14-2° comma; punto B della L.R. 13/1990, n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e, pertanto, classificabili nella classe A del predetto art.14, purchè rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta L.R. 13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura, sono ammessi, nell'osservanza dei Regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

- Articolo 8 -

Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, sui malati e sui deceduti.

1. Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente Regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purchè l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico sanitarie dettate dal presente Regolamento.

2. L'attività di estetista può esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiate per la particolare attività e, quindi, previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente, purchè svolte da personale qualificato appartenente a esercizi abilitati a operare in sede fissa, sia quando l'ammalato è a domicilio, che ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie infettive può essere espresso dal Direttore Sanitario.

3. Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.

4. L'attività di estetista può essere consentita, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purchè non di malattie infettive contagiose e, quindi, previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura e deve essere svolto da personale qualificato appartenente a esercizi abilitati a operare in sede fissa.

- Articolo 9-

Requisiti igienici per l'attività svolta al domicilio dell'esercente.

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell' esercente, previa presentazione della denuncia di inizio attività, qualora rispondano, dal punto di vista igienico sanitario, ai seguenti requisiti:

a) - LOCALI - devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui all'art.10, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino ed alla tazza.

Per le altre caratteristiche igieniche dei locali si prescinde dal raccordo arrotondato tra pareti e pavimenti.

b) -IMPIANTI IGIENICO SANITARI ED ATTREZZATURE DESTINATE ALL' ESERCIZIO - deve essere installato almeno un lavabo in maiolica o di smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente, su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente dai bordi del lavabo di mt. 0,30.

I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero, in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo.

- Articolo 10-

Altre disposizioni igienico sanitarie.

1. Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente potrà prescrivere tutti gli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

- Articolo 11 -

-

Subingresso.

1. Il subingresso per acquisto o affitto d'azienda nell'esercizio dell'attività di estetista è subordinato alla presentazione di S.C.I.A. al S.U.A.P.

- Articolo 12 -

-

Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione dell'esercente l'attività.

1. Nel caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'esercente l'attività, il coniuge, figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, possono presentare, entro sei mesi dall'evento, dichiarazione di subingresso nell'attività che potrà essere esercitata per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale, purchè venga comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata.

2. Decorso il quinquennio, ovvero dopo sei mesi dal compimento della maggiore età dei figli minorenni, l'attività non potrà più essere esercitata, salvo che l'intestatario non compri il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

- Articolo 13 -

-

- Sospensione e cessazione dell'attività.

1. Qualora vengano a mancare i requisiti previsti per l'esercizio dell'attività oppure la stessa sia svolta in contrasto con la vigente normativa, il Comune invita il titolare ad adeguarsi, eliminando le carenze riscontrate, entro un periodo indicato nel relativo provvedimento, con decorrenza dalla data di notifica dello stesso. Se al termine di detto periodo non si è provveduto ad ottemperare alle prescrizioni impartite, il Comune ordina la sospensione dell'attività e la chiusura dell'esercizio.

2. Nel caso di cessazione dell'attività, è fatto obbligo di inoltrare apposita comunicazione al S.U.A.P.

- Articolo 14 -

-

***Orari di apertura e chiusura degli esercizi
- Esposizioni obbligatorie.***

1. In ogni laboratorio per l'esercizio delle attività di estetista, è obbligatoria l'esposizione al pubblico, in modo ben visibile, di :

- a) copia segnalazione certificata (o denuncia) di inizio attività;
- b) listino prezzi ;
- c) orario di apertura settimanale ;
- d) qualunque altro atto od avviso che l'Autorità Sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

L'orario settimanale di apertura ed ogni sua variazione, devono essere segnalati al Servizio Attività Economiche del Comune. La segnalazione deve essere contestuale alla presentazione della S.C.I.A. per le nuove aperture e i subingressi. Ogni successiva variazione dovrà essere preventivamente segnalata.

2. Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico esercizio o in esercizi diversi con ingresso in comune, i titolari delle attività devono scegliere un unico tipo di orario per le diverse attività ed esporlo al pubblico a norma del comma precedente.

- Articolo 15 -

-

Controlli e vigilanza

1. Il personale dell'Autorità comunale incaricato, la Polizia locale, il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Regionale ASL TO4, la Polizia giudiziaria e tutti gli incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali – compresi quelli presso il domicilio – dove si svolgono le attività in predicato.

- Articolo 16 -

-

Sanzioni

1. Le violazioni a quanto disposto dal presente Regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa.

- Articolo 17 -

Entrata in vigore e abrogazione.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di adozione.
2. Dalla sua entrata in vigore è abrogato il regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista, precedentemente approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 1° febbraio 2008.